

Art. 35 - Occupazione del suolo nei centri storici

1. Ai titolari degli esercizi abilitati alla “somministrazione assistita” al pubblico di alimenti e bevande, è consentita l’occupazione del suolo pubblico (dehors) per lo svolgimento dell’attività, solo e nella misura in cui ciò sia compatibile con le norme del Codice della Strada, per ciò che concerne il transito veicolare e pedonale e con altre prioritarie esigenze pubbliche e private, quali il decoro urbano, la compatibilità ambientale e l’eco-sostenibilità. Quando si tratti di strada a senso unico, ad occupazione concessa, la porzione su cui continuerà a svolgersi il traffico veicolare e pedonale non dovrà essere di larghezza inferiore a mt. 3,50. Nel caso in cui l’area da occupare sia all’interno di un vicolo, non dovrà in alcun modo interferire con l’accessibilità dei garages o fondi privati. Inoltre sono stabiliti mt. 4 su strade a doppio senso di circolazione ove vige il limite di velocità di kmh. 30 e mt. 5 ove il limite di velocità è superiore.

L’area occupata potrà essere delimitata esclusivamente con barriere mobili o fioriere, non fissate al suolo, tali da consentire una facile pulizia del suolo sottostante. E’ comunque vietata la delimitazione dell’area concessa con materiali, colori e forme estranei all’ambito urbano di riferimento. Qualora lo spazio richiesto non si trovi nell’area di affaccio dell’esercizio commerciale, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutare l’opportunità della concessione dell’area stessa.

All’interno dell’area occupata potranno altresì essere ubicati un cestino porta rifiuti in legno o ferro, un porta menù (in alternativa a quello a parete di cui al successivo art. 38), della misura massima corrispondente all’esposizione di due fogli A4, su supporto semplice in legno o ferro, appoggiato a terra, da posizionare, salvo motivate esigenze, in prossimità del vano di entrata dell’esercizio ed elementi per il riscaldamento ambientale.

2. Ai titolari di esercizi di vicinato in cui è consentito il consumo immediato di prodotti alimentari, di gastronomia o di bevande (“somministrazione non assistita”), con le stesse modalità e alle stesse condizioni di cui al comma 1 in tema di decoro e sicurezza stradale, è consentita l’occupazione del suolo pubblico con tavole e sedie di tipologia coerente con le indicazioni di cui al comma 5. ed eventuali elementi di riparo, se giustificati da motivi igienico sanitari, con le caratteristiche di cui al successivo art. 36, per lo svolgimento dell’attività, nell’area antistante l’esercizio commerciale – lato ingresso.

E’ altresì consentita, nel caso di documentata impossibilità di applicare le modalità ubicative sopra indicate e a prescindere dall’estensione dello spazio disponibile, l’occupazione di suolo pubblico con le stesse finalità, anche in ulteriori spazi, non necessariamente attigui all’attività, purché siano rispettate e garantite le seguenti condizioni:

- L’area da occupare risulti idonea alle installazioni senza la necessità di ricorrere all’ausilio di pedane di altezza significativa, fatte salve comunque le limitazioni generiche di cui al successivo comma 4.;
- Nel caso in cui l’area da occupare sia all’interno di un vicolo, non dovrà in alcun modo interferire, con l’accessibilità a garage o fondi privati e dovranno altresì essere tutelati con visivi significativi dal punto di vista paesaggistico;
- L’estensione dell’area di occupazione e la sua dislocazione nel contesto urbano di riferimento dovrà garantire il mantenimento di un idoneo spazio di libera accessibilità e fruibilità.

In situazioni particolari, in termini di sicurezza e decoro urbano, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutare l’opportunità della concessione dell’area stessa ed inoltre potrà essere prescritta, in fase di rilascio dell’autorizzazione, la rimozione dell’allestimento in orari prestabiliti.

3. Al fine di garantire, l’accesso, la visibilità e la completa fruibilità dei con visivi in prossimità delle aree di maggiore valore storico e architettonico, è vietata l’occupazione di suolo pubblico con

le finalità di cui ai precedenti commi 1. e 2., negli spazi di pertinenza (in stretto rapporto funzionale e figurativo con l'immobile cui afferiscono) di edifici con vincolo monumentale, ancorché di proprietà privata, qualora prospettanti spazi pubblici.

4. E' vietata l'istallazione di pedane di qualsiasi tipo, escluse quelle strettamente necessarie per facilitare l'accesso agli esercizi, e laddove la pendenza dello spazio occupato (con tavoli e sedie per gli esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) non permetta altrimenti l'ubicazione degli elementi di arredo.

Le pedane dovranno essere in legno o in metallo, verniciate con colorazione che garantisca coerenza e integrazione con le pavimentazioni, con le facciate su cui prospettano e in generale con il contesto limitrofo. Non dovranno coprire vani di porte e di finestre, né addossarsi ad elementi architettonici e/o decorativi di pregio o impedire l'accesso ad eventuali caditoie e chiusini presenti. La loro estensione dovrà in ogni caso essere limitata a quanto strettamente necessario per regolarizzare l'andamento del suolo.

Le pedane dovranno essere dotate di una struttura flessibile, con sostegni regolabili in altezza e piano di calpestio in moduli di legno per esterni, facilmente rimovibili per consentire l'ispezione, la pulizia ed il passaggio di eventuali impianti.

Per quanto riguarda la necessità di apporre elementi di delimitazione e protezione sul perimetro delle pedane, tipo parapetti, questi saranno realizzabili con strutture di sostegno in ferro fissate alla pedana, con barra di chiusura superiore.

Per la pedana senza parapetto sarà cura del progettista garantire la sicurezza degli utenti prevedendo adeguati sistemi di protezione nel rispetto della compatibilità con il contesto di riferimento.

Fermo restando la necessità di sottoporre l'apposizione delle pedane ai pareri previsti dalla legislazione vigente, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in fase istruttoria, di valutare la compatibilità con le caratteristiche storico - monumentali del contesto di riferimento ed eventualmente di negarne l'installazione.

Può essere altresì previsto, in alternativa alla pedana, l'utilizzo di elementi di arredo (tavoli e sedie) appositamente predisposti per superare il dislivello dell'area occupata.

Sono altresì ammesse, con le stesse caratteristiche di finitura sopra indicate, le pedane necessarie per il superamento delle barriere architettoniche per l'accesso ad edifici pubblici e privati.

5. I tavoli e le sedie dovranno essere tutti dello stesso tipo e colore, in ferro oppure in legno, il tutto armonizzato con il resto dell'arredo e con il contesto limitrofo. Tali arredi dovranno rispettare una linea geometrica semplice e pulita, preferibilmente in metallo verniciato, nelle tonalità scure del grigio o del marrone; l'impiego del legno naturale sarà valutato caso per caso in relazione al contesto in cui viene inserito, così come anche l'utilizzo di sedute diverse (panche). Al fine di prolungare lo svolgimento di somministrazione assistita di alimenti e bevande, da parte delle attività stesse, nel periodo compreso tra il 15 Ottobre ed il 15 Aprile potrà essere consentita, previa specifica istanza, la possibilità di delimitare il perimetro dell'area concessa con protezioni in struttura in ferro e pannellature in vetro o cristallo trasparente, per un'altezza non superiore a mt. 1,60. In tal caso e limitatamente allo stesso periodo, è altresì consentito l'inserimento di elementi di raccordo, a chiusura dello spazio tra le tende/ombrelloni e le pannellature laterali, con dispositivi consoni all'allestimento dell'area e all'ambiente circostante.

6. E' sempre vietata l'installazione di "totem", "cavalletti" o similari, di qualsiasi tipologia.

7. Per le suddette occupazioni è necessario presentare apposito progetto da sottoporre all'Ufficio Edilizia corredato da foto e con indicazione esatta dei materiali e degli elementi di arredo utilizzati. Per la valutazione degli allestimenti di maggior consistenza (utilizzo di pedane, tavoli e sedie con ombrelloni ...), ricadenti all'interno delle zone A di Montepulciano capoluogo e della frazione Valiano, potranno essere richiesti, a discrezione dell'U.T.C., adeguati fotoinserti, al fine di

verificare la salvaguardia dei principali con visivi e relativi assi visuali, dalla via/piazza verso i principali monumenti e/o edifici limitrofi vincolati.

8. Durante i periodi di chiusura degli esercizi, superiori a 15 giorni consecutivi, salvo quanto diversamente disposto nell'atto di concessione, il concessionario è tenuto tassativamente alla rimozione delle strutture mobili, delle attrezzature e degli arredi allocati nell'area concessa e a mantenere in ordine e pulizia l'area concessa.

9. Nel caso in cui per uno stesso spazio pervenissero due o più domande di concessione di suolo pubblico, ma gli spazi non consentissero la divisione tra due o più concessionari, ai fini della concertazione di cui all'art. 39 comma 6 del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" delibera C.C. n. 12 del 26/02/2021, varranno i criteri della storicità e premialità della precedente concessione e della prossimità tra l'area richiesta e l'esercizio.